

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Art. 16)

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

Vedi, anche, i *commi 43, 44 e 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

(...)

Art. 16. Determinazione dell'imposta ⁽⁹⁵⁾

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei *commi 1 e 2 dell'articolo 45.* ⁽⁹⁰⁾

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' *articolo 5* , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento; ⁽⁹²⁾
- b) all' *articolo 6* , si applica l'aliquota del 4,20 per cento; ⁽⁹³⁾
- c) all' *articolo 7* , si applica l'aliquota del 5,30 per cento. ^{(94) (91)}

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'*articolo 10-bis*, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento ⁽⁸⁸⁾

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. ⁽⁸⁹⁾ .

(88) Comma sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso; dall'*art. 23, comma 5, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso e, successivamente, dall'*art. 2, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 50, lett. h), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, con la decorrenza prevista dal comma 51 del suddetto *art. 1, L. 244/2007* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(91) Comma inserito dall'*art. 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

(92) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(93) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(94) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014*. Il suddetto *art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* a sua volta è stato abrogato dall'*art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(95) Vedi, anche, l'*art. 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(...)